



REGOLAMENTO DEL CENTRO PER GLI ALLIEVI

FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) organizzati dall'Ente, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

L'Ente promuove:

- ✓ il successo formativo;
- ✓ l'inclusione;
- ✓ il contrasto alla dispersione scolastica;
- ✓ la valorizzazione delle competenze;
- ✓ la personalizzazione dei percorsi;
- ✓ il raccordo con il sistema produttivo.

DESTINATARI

Il Regolamento si applica:

- ✓ agli studenti;
- ✓ alle famiglie;
- ✓ ai docenti;
- ✓ ai tutor;
- ✓ al personale dell'Ente;
- ✓ ai soggetti ospitanti nelle attività di stage.

PRINCIPI EDUCATIVI

L'attività formativa si fonda sui principi di:

- ✓ centralità della persona;
- ✓ pari opportunità;
- ✓ inclusione;
- ✓ legalità;
- ✓ rispetto reciproco;
- ✓ corresponsabilità educativa;
- ✓ sicurezza;
- ✓ partecipazione attiva.

Art.1 RITARDI, PERMESSI E ASSENZE

L'allievo è tenuto a rispettare l'orario delle lezioni previsto per il proprio corso e deve presentarsi in aula o in laboratorio, di norma, **10 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche**.

Le assenze e i ritardi devono essere regolarmente giustificati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Gli allievi maggiorenni provvedono personalmente e direttamente alla giustificazione delle proprie assenze e dei propri ritardi.

L'uscita anticipata dal Centro è consentita esclusivamente previa richiesta scritta del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, per gli allievi minorenni, se accompagnati personalmente da un adulto autorizzato secondo le modalità previste dal Centro.

Art.2 FREQUENZA

La frequenza costituisce per l'allievo un requisito fondamentale del percorso. Lo studente è tenuto a partecipare: alle lezioni, ai laboratori, alle attività integrative, allo stage; e alle attività di recupero eventualmente previste.

L'Ente monitora costantemente la frequenza e attiva tempestivamente interventi di prevenzione dell'abbandono.

	REGOLAMENTO DEL CENTRO PER GLI ALLIEVI	MOD070515 Rev. 11 del 14/09/2026 Pag 2 di 5
---	---	--

Si invitano pertanto i genitori degli allievi a monitorare con attenzione la frequenza e le ore di presenza dei propri figli. Le assenze sono comunicate regolarmente attraverso SMS.

Assenze prolungate o una frequenza insufficiente possono compromettere l'ammissione agli scrutini, all'esame di qualifica o al rilascio di attestazioni.

Art. 3. USCITE DURANTE LE LEZIONI

Durante le lezioni gli allievi non possono uscire dall'aula o dal laboratorio senza l'autorizzazione del docente.

L'uscita durante le attività didattiche è consentita, di norma, **una persona alla volta** e esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per comprovate esigenze autorizzate dal docente.

Non è consentito uscire dall'aula o dal laboratorio prima delle ore **9:00**, salvo situazioni particolari o di emergenza autorizzate dal personale del Centro.

Gli allievi non devono sostare nelle aree comuni del Centro, quali atrio, corridoi, cortile e altri spazi, se non per il tempo strettamente necessario al transito verso i servizi igienici o per altre esigenze autorizzate.

In caso di situazioni particolari o di emergenza, gli allievi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale del Centro.

Durante le attività di laboratorio gli allievi non devono sostare nel cortile o in altri spazi del Centro diversi da quelli destinati allo svolgimento dell'attività.

Le uscite durante le lezioni sono consentite, di norma, per un massimo di **tre volte durante la mattinata e una volta durante le attività pomeridiane**. Le uscite saranno monitorate dai docenti. Per accedere ai servizi igienici è necessario rivolgersi alla segreteria per il ritiro della relativa chiave,

Art.4 INTERVALLO

L'intervallo ha una durata di **15 minuti**. Durante tale periodo gli allievi non devono rimanere all'interno delle aule o dei laboratori, ma devono recarsi negli spazi appositamente individuati dal Centro, secondo le indicazioni del personale e sotto la sorveglianza del docente incaricato e del tutor. Gli allievi sono tenuti a mantenere durante l'intervallo un comportamento corretto e rispettoso delle persone, degli spazi e delle strutture del Centro. Al termine dell'intervallo gli allievi devono rientrare tempestivamente in aula o in laboratorio per la ripresa delle attività didattiche.

Art. 5 DIVIETO DI FUMARE

In conformità alla normativa vigente in materia di divieto di fumo, è vietato fumare **all'interno di tutti i locali del Centro, compresi i servizi igienici, nonché negli spazi esterni di pertinenza del Centro, incluso il cortile**. Il divieto si applica a tutti coloro che frequentano o operano presso il Centro.

È altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi prodotto o dispositivo per il quale la normativa vigente preveda specifici divieti o limitazioni negli ambienti scolastici e formativi. Il mancato rispetto del divieto comporterà l'adozione degli opportuni provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art.6 CELLULARI E BENI PERSONALI

Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici personali, salvo specifica autorizzazione del docente per finalità didattiche.

I telefoni cellulari devono essere consegnati all'inizio delle lezioni e saranno custoditi in una busta nominativa, per essere riconsegnati al termine delle attività didattiche.

È vietato effettuare fotografie, registrazioni audio e video e diffusione di immagini senza autorizzazione.

	REGOLAMENTO DEL CENTRO PER GLI ALLIEVI	MOD070515 Rev. 11 del 14/09/2026 Pag 3 di 5
---	---	--

L'eventuale utilizzo del telefono cellulare durante le attività formative, senza autorizzazione, potrà comportare l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

La custodia dei beni personali degli allievi, quali zaini, indumenti, portafogli, telefoni cellulari, tablet, denaro, documenti e altri oggetti di proprietà personale, è affidata alla responsabilità dei singoli allievi.

Il Centro non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di beni personali degli allievi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali casi di responsabilità imputabili al Centro.

Art.7 ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al **D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni**, gli allievi sono tenuti a partecipare alle attività didattiche e alle esercitazioni di laboratorio indossando un abbigliamento adeguato e utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per le specifiche attività.

In relazione al settore professionale e alle attività svolte, possono essere richiesti, a titolo esemplificativo, occhiali protettivi, mascherine, guanti, scarpe antinfortunistiche, copricapo, tute, divise e altri dispositivi o indumenti specifici.

Gli allievi devono presentarsi al Centro muniti dell'abbigliamento, delle calzature, dei DPI e dell'attrezzatura personale richiesti dal proprio percorso formativo e indicati dai docenti e dai coordinatori.

I dispositivi di protezione individuale e gli altri presidi antinfortunistici personali richiesti dal percorso sono a carico dell'allievo, secondo le modalità comunicate dal Centro.

Gli allievi devono inoltre essere provvisti del materiale di cancelleria e degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche.

Il mancato possesso o utilizzo dell'abbigliamento e dei dispositivi di protezione previsti comporta l'impossibilità di partecipare alle attività di laboratorio, per ragioni di sicurezza, pertanto, Al fine di consentire agli allievi di adeguarsi gradualmente alle disposizioni previste dal presente articolo, fino al **30 settembre 2026** è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà consentito l'accesso alle attività di laboratorio anche in assenza della divisa completa e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), fatta salva l'adozione di eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività.

A decorrere dal **1° ottobre 2026**, la divisa completa, l'abbigliamento professionale e i DPI previsti per le specifiche attività formative diventeranno **obbligatori**. Il mancato possesso o utilizzo dei dispositivi e dell'abbigliamento richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare alle relative attività di laboratorio, per motivi di sicurezza.

Art. 8 COMPORTAMENTO E UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale del Centro e di tutte le persone presenti nella struttura.

Ogni allievo deve contribuire alla corretta conservazione delle macchine, delle attrezzature, degli arredi, dei mobili e di tutti i beni messi a disposizione dal Centro.

Gli allievi devono utilizzare le attrezzature esclusivamente secondo le modalità indicate dai docenti e devono attenersi alle disposizioni impartite in materia di sicurezza.

Al termine delle attività, ciascun allievo è tenuto a provvedere alla pulizia e al riordino della propria postazione di lavoro, secondo le indicazioni del docente, contribuendo al mantenimento dell'ordine e del decoro delle aule e dei laboratori.

È vietato consumare alimenti e bevande all'interno delle aule e dei laboratori, salvo nei casi in cui ciò sia previsto o autorizzato nell'ambito di specifiche attività didattiche.

Durante le esercitazioni nei laboratori di informatica è vietato installare software, modificare le configurazioni delle apparecchiature o utilizzare dispositivi di archiviazione esterni, quali chiavette USB, CD-ROM e altri supporti, senza la preventiva autorizzazione del docente.

Durante le attività didattiche che prevedono l'utilizzo di Internet, la rete deve essere utilizzata esclusivamente per finalità connesse all'attività formativa.

È vietato accedere a siti o contenuti non pertinenti alle attività didattiche e, in particolare, a contenuti non appropriati o destinati esclusivamente a un pubblico adulto. È inoltre vietato scaricare, condividere o utilizzare file e materiali protetti da diritto d'autore in violazione della normativa vigente.

Il Centro potrà effettuare controlli sull'utilizzo delle apparecchiature e della rete attraverso il personale autorizzato e potrà adottare, ove necessario, sistemi automatici di filtraggio, monitoraggio e protezione.

In caso di violazione delle presenti disposizioni, il Centro potrà adottare i provvedimenti previsti dal presente Regolamento. Per gli allievi minorenni, potranno inoltre essere informati e, se necessario, convocati i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 9 TUTELA DELLA PERSONA

L'Ente contrasta ogni forma di:

- ✓ bullismo;
- ✓ cyberbullismo;
- ✓ discriminazione;
- ✓ molestie;
- ✓ violenza;
- ✓ linguaggio offensivo.
- ✓ Introduzione o consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti

Ogni segnalazione viene gestita nel rispetto delle procedure interne.

Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni hanno finalità educativa.

Possono essere adottati:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. colloquio educativo
4. colloquio con la famiglia;
5. attività riparative;
6. sospensione temporanea dalle attività;
7. esclusione dallo stage nei casi più gravi;
8. ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa.

Ogni decisione è motivata e proporzionata alla gravità del comportamento

Art. 11 DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI

Tutti gli allievi sono tenuti a rispettare gli spazi, gli arredi, le attrezzature, i materiali e i beni del Centro, contribuendo alla loro corretta conservazione.

È vietato provocare volontariamente danni alle strutture, agli arredi, alle attrezzature o ai materiali del Centro.

L'allievo che provochi volontariamente un danno sarà chiamato a risponderne secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure adottate dal Centro, compreso l'eventuale risarcimento del danno.

Qualora il responsabile di un danneggiamento non possa essere individuato, il Centro procederà ad accertare le circostanze dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

Eventuali richieste di risarcimento saranno valutate caso per caso, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di responsabilità individuale.

Art. 12 RICEVIMENTO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Gli incontri con i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale e i docenti, i tutor e i coordinatori dei percorsi si svolgono **previo appuntamento**, secondo le modalità organizzative comunicate dal Centro.

	REGOLAMENTO DEL CENTRO PER GLI ALLIEVI	MOD070515 Rev. 11 del 14/09/2026 Pag 5 di 5
---	---	---

Le famiglie sono invitate a mantenere un rapporto di collaborazione costante con il Centro, al fine di favorire la partecipazione, il benessere e il successo formativo dell'allievo.

In caso di necessità, il Centro potrà richiedere un incontro con la famiglia per condividere informazioni relative alla frequenza, all'andamento didattico-formativo, al comportamento o ad altre situazioni che possano incidere sul percorso dell'allievo.

Art. 13 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679** e della normativa nazionale vigente

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

L'iscrizione al percorso comporta la presa visione e l'accettazione del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di Istruzione e Formazione Professionale.

Firma della direttrice



Firma del genitore

Firma dell'allievo
